



Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria
la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della
Nutrizione
Ufficio III


Proposta al Foglio del

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL		PROVINCIA DI BOLZANO-ALTO ADIGE	
Protokoll- datum Data di protocollo	20-01-2011	Uhrzeit ora	
Protokollnummer: numero di protocollo:		31524	

Ministero della Salute

DGSAN

0001363-P-20/01/2011



83219018

Assessorati alla Sanità
Regioni e P.A. Trento

Assessorato all'Agricoltura
P.A. Bolzano

Coordinamento Tecnico Interregionale
per la Sicurezza Alimentare

Allegati

Oggetto: Risultanze Audit dell'FVO – Missione DG(SANCO) 2010-8437
Settore Residui e Farmaci

A seguito della missione dell'FVO, effettuata in Italia nel periodo 21-28 giugno u.s., per la verifica dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di **medicinali veterinari e residui di farmaci, di sostanze ad azione anabolizzante e di contaminanti nei prodotti di origine animale**, sono emerse alcune carenze nell'esecuzione dei controlli ufficiali svolti dal veterinario ufficiale in ottemperanza all'art. 4 del regolamento (CE) n. 854/2004.

Nello specifico, sono state osservate *"alcune carenze nei controlli ufficiali, ad esempio [...] controlli delle informazioni sulla filiera alimentare"* (paragrafo 5.2.3 – Qualifiche del personale e formazione) e *"modelli sulle ICA compilati impropriamente (incompleti) che però non avevano comportato una reazione dei veterinari ufficiali"* (paragrafo 6.3.2. - Controlli ufficiali sulla distribuzione e sull'uso dei medicinali veterinari).

Tali riscontri hanno indotto gli ispettori dell'FVO a concludere che *"La mancata rilevazione di carenze [...] nelle informazioni sulla filiera alimentare mette in questione l'affidabilità dei controlli sull'uso dei medicinali veterinari"*.

Da ciò sono scaturite le raccomandazioni nn. 15 (Assicurare che i veterinari ufficiali competenti per i controlli ai macelli svolgano compiti ispettivi per quanto riguarda le informazioni sulla catena alimentare e prendano appropriate misure quando necessario, come richiesto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 854/2004) e 16 (Assicurare che la verifica dei controlli ufficiali in relazione all'uso di prodotti medicinali veterinari in animali produttori di alimenti, alle informazioni sulla catena alimentare che accompagnano gli animali ai macelli e l'identificazione degli equidi ai macelli assicuri l'efficacia e l'appropriatezza di questi controlli, come richiesto dall'articolo 4 (2) del regolamento (CE) n. 882/2004).


Per quanto sopra, si ravvisa la necessità che codeste Regioni e Province Autonome effettuino una verifica circa la corretta applicazione dei regolamenti comunitari, con particolare attenzione agli aspetti sopraccitati.

A tal proposito, si rimanda anche alle note prot. nn. DGSAN/3222/P del 9 febbraio 2009 e DGSAN/35766/P del 10 dicembre 2009, che ad ogni buon fine si allegano.

È indispensabile, pertanto, che nella programmazione dei controlli ufficiali venga data priorità a tali verifiche ed adottati, ove necessario, provvedimenti rivolti a risolvere le criticità evidenziate, dandone informazione alla Scrivente Direzione Generale.

Si chiarisce, infine, che gli aspetti presi in considerazione dell'FVO saranno oggetto di valutazione durante lo svolgimento di audit di settore programmati da questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio PORCELLO)



Referente/Responsabile del procedimento:
Candela Loredana - 06.5994 6933
email: l.candela@sanita.it

Protokoll-
datum
Data di
protocollo

20-01-2011

Uhrzeit
ora

Protokollnummer:
numero di protocollo:



*Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali*

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti

DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Ufficio III

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO
Ufficio VIII

Ministero della Salute

0003222-P-09/02/2009

DGSAN I.B.d.g



34963620



ASSESSORATO ALLA SANITÀ
DELLE REGIONI E DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Settore veterinario

UVAC

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: nota esplicativa - informazioni sulla catena alimentare di
accompagnamento agli animali avviati alla macellazione.

Per quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2076/2005, a partire dal 01.01.2009, sono entrati in applicazione per i vitelli e per gli equidi gli obblighi relativi alle informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III del Regolamento (CE) n. 853/2004.

Infatti, con il Regolamento (CE) n. 2076/2005 è stato previsto che, in deroga alle prescrizioni contenute nell'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli Stati membri attuino progressivamente gli obblighi in materia di informazioni sulla catena alimentare nel corso del periodo transitorio:

per il settore avicolo a partire dal 01.01.2006,

per il settore suinicolo dal 01.01.2008,

per il settore equino (solipedi domestici) e per i vitelli dal 01.01.2009,

per tutti gli altri settori dal termine del periodo transitorio, ovvero dal 01.01.2010.

Pertanto, a partire dal 01.01.2010 tutti gli operatori che gestiscono i macelli devono richiedere, ricevere e controllare le informazioni sulla catena alimentare per tutti gli animali di tutte le specie, diversi dalla selvaggina selvatica.

I requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare sono stati meglio specificati nell'allegato I del Reg. (CE) n. 2074/2005.

In deroga a quanto prescritto dal Reg. 853/2004, ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 del Reg. CE 2076/2005 è previsto che per il periodo transitorio, ovvero fino al 31.12.2009, l'autorità competente possa autorizzare l'arrivo al macello delle informazioni sulla catena alimentare in contemporanea agli animali, qualora ciò non contrasti con gli obiettivi del Reg. 853/2004.

Rimane fermo l'obbligo da parte dell'operatore che invia gli animali al macello di trasmettere le informazioni di cui sopra prima dell'arrivo degli animali, qualora la loro conoscenza sia indispensabile per una corretta programmazione e gestione dell'attività di macellazione. Infatti per gli animali inviati al macello nell'ambito di un regime specifico di eradicazione e controllo di una determinata malattia, come la brucellosi, tubercolosi ecc, nonché per gli animali sospetti di essere

affetti da una malattia trasmissibile agli esseri umani o da una patologia che comunque potrebbe incidere negativamente sulla salute umana, deve essere imposta la macellazione differita nel tempo o separata nello spazio.

Per le altre eccezioni relative all'arrivo delle informazioni sulla catena alimentare con 24 h di anticipo rispetto l'arrivo degli animali si faccia riferimento al Regolamento 853/2004, allegato II, sezione III.

Per i settori ove già siano applicabili gli obblighi relativi alle informazioni sulla catena alimentare, gli animali non possono pervenire al macello senza che le informazioni sulla catena alimentare siano arrivate prima o in contemporanea con gli animali stessi (in forma cartacea, per fax, via elettronica).

L'operatore del macello dopo aver verificato le informazioni sulla catena alimentare, mette le stesse a disposizione del veterinario ufficiale congiuntamente con l'esito delle verifiche svolte in autocontrollo. Le informazioni sulla catena alimentare devono rimanere correlate all'animale e, dopo la macellazione, alle relative carni nonché agli altri documenti di accompagnamento, etichettatura e rintracciabilità. Le informazioni sulla catena alimentare devono essere conservate per l'arco temporale già previsto per i documenti di rintracciabilità e comunque almeno la durabilità massima delle carni.

L'operatore del macello concorda con il veterinario ufficiale il sistema di presentazione delle informazioni sulla catena alimentare. Infatti, la presentazione al veterinario ufficiale può avvenire in forma diversa rispetto a quanto ricevuto dall'operatore (es. stampa su formato cartaceo di quanto ricevuto per via elettronica). L'operatore deve notificare al veterinario ufficiale tutte le informazioni che potrebbero prospettare un problema di ordine sanitario, e comunque deve evidenziare le informazioni che gli sembrano non plausibili.

Qualora giungano al macello animali non accompagnati dalle informazioni sulla catena alimentare, l'operatore del macello deve darne immediata notifica al veterinario ufficiale e deve sospendere la macellazione del/i relativo/i animale/animali in attesa della decisione del veterinario stesso. L'operatore del macello deve provvedere all'acquisizione delle informazioni sulla catena alimentare mancanti e a notificarle al veterinario ufficiale entro le 24 h dall'arrivo degli animali al macello.

Il veterinario ufficiale nel decidere in merito agli animali arrivati senza informazione sulla catena alimentare decide per il differimento della macellazione fino all'arrivo delle informazioni complete, in alternativa ne ordina la macellazione separata/differita con vincolo delle carni. Qualora le informazioni sulla catena alimentare non dovessero pervenire entro le 24 h, il veterinario ufficiale deve dichiarare le carni dell'animale/degli animali di cui trattasi non idonee al consumo umano.

L'entrata in applicazione degli obblighi in materia di informazioni sulla catena alimentare comporta per l'autorità competente il rispetto delle disposizioni di comunicazione e verifica previsti dal Reg. CE 854/2004, allegato I, sezione I, capo II, parte A, secondo i requisiti specificati all'allegato I, sezione II del Reg. CE 2074/2005.

Infatti, nel caso in cui in corso di visita ante mortem e/o post mortem si evidenzino rilievi il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione deve provvedere a trasmettere all'azienda di provenienza dell'/degli animale/i.

La richiesta, l'acquisizione, la verifica e la disponibilità delle informazioni sulla catena alimentare devono essere assicurate, da parte degli operatori dei macelli, anche per gli scambi intracomunitari degli animali destinati alla macellazione come previsto per le spedizioni verso il macello degli animali nell'ambito del territorio italiano.

Gli U.V.A.C., con riferimento alle prerogative e alle competenze ad essi conferite, in particolare dal decreto legislativo n. 28 del 1993, predispongono, attraverso le AA.SS.LL. competenti, i controlli conformemente alle modalità individuate dal citato decreto per verificare il rispetto delle prescrizioni poste nei confronti degli operatori dei macelli dai regolamenti (CE) più volte richiamati.

Qualora per gli animali introdotti da un altro Paese membro dovessero emergere, a seguito dell'esecuzione degli esami ispettivi al macello, rilievi da evidenziare, il veterinario ufficiale del macello provvede:

- a trasmettere, all'Autorità del Paese membro di provenienza per il tramite dell'UVAC territorialmente competente, il modello di documento di cui all'appendice dell'allegato I del regolamento (CE) 2074/2005, concernente il ritorno delle informazioni sui risultati delle ispezioni;
- a mantenere, dei rilievi medesimi, opportuna registrazione.

Il ritorno d'informazione sulla catena alimentare dal macello è legato alla necessità di consentire agli operatori delle aziende di produzione primaria di adottare adeguate misure di gestione relative alla salute e al benessere degli animali, al controllo delle contaminazioni e dei rischi nella fase di produzione primaria e operazioni associate, nel rispetto delle misure previste all'allegato I del Regolamento CE 853/2004.

L'esito delle verifiche in merito alle informazioni sulla catena alimentare svolte in autocontrollo dall'operatore del macello devono essere registrate.

Anche l'esito dei controlli del veterinario ufficiale in merito alle informazioni sulla catena alimentare, nonché la comunicazione all'azienda di provenienza dell'animale/degli animali, devono essere oggetto di registrazione; tali dati devono essere correlati con l'esito ispettivo, ante e post mortem, ed eventuali ulteriori verifiche (es. campionamenti) espletati sull'animale o partita di animali considerata.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Bortolotto)

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Gaetana Ferri)